



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

ORIGINALE

ORDINANZA N.	101
Data:	20/12/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTI del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco

Oggetto:

Legge Regionale N. 9/2010 e successivi provvedimenti applicativi – Tutela della qualità dell'aria nelle aree urbane – Superamento del valore limite per il parametro polveri sottili PM10 – Provvedimenti contingibili e urgenti (Modulo 2 ai sensi della DGR 814/2016).

IL SINDACO

PRESTANTI EDOARDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n° 44 del 25.06.2008 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria”;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.lgs 31.03.1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 22 del 17.01.2011 “L.R. 9/2010 art. 2, comma 2, lettera g) – Definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l'attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12.10.2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010;

Considerato che la Regione Toscana, con atto deliberativo n. 1182 del 09/12/2015 ha individuate le aree a rischio di superamento dei valori limite della qualità dell'aria per le polveri sottili e per gli ossidi di azoto, tra le quali è inserita anche l'area del territorio del Comune di Carmignano;

Preso atto che le centraline di riferimento per l'area a rischio di superamento denominata “Area Piana Prato-Pistoia”, sono ubicate nel territorio comunale di Prato (PO-Roma / PO-Ferrucci) e nel territorio del Comune di Montale (PT-Montale), così come indicato nell'Allegato 1 della DGRT n. 1182 del 09/12/2015;

Considerato che i Comuni inseriti nell'elenco delle aree a rischio, devono prevedere anche gli interventi contingibili, di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 12, della L.R. 9/2010, da adottare al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell'art. 13 comma 3 della l.r. 9/2010;

Considerato che, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, il Sindaco, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

Visto il Piano di Azione Comunale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 28/07/2016, con il quale vengono individuati sia gli interventi strutturali ritenuti idonei a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, che quelli contingibili da applicarsi nelle situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge;

Atteso che l'Amministrazione Comunale ha pubblicato e reso noto alla cittadinanza un vademecum informativo sulle buone pratiche da adottare nei periodi di criticità ambientale dovuta al superamento dei valori limite per il parametro PM 10 polveri sottili;

Vista la DGR 814 del 01/08/2016 "L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011";

Vista l'Ordinanza n. 88/2021 relativa all'attivazione di provvedimenti contingibili ed urgenti come previsto dal Modulo 1, Parte Quarta della DGR 814/2016, indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni meteorologiche previste;

Dato atto che si sono verificate le condizioni di criticità indicate nell'Allegato B della DGR 814/2016 (Valore 2) e devono essere intrapresi ulteriori provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 (Modulo 2);

Vista la comunicazione pervenuta da parte di ARPAT in data 20/12/2021 con la quale viene segnalata la necessità di adottare i provvedimenti di cui al Modulo 2 dell'allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016;

Ritenuto quindi di dover attivare provvedimenti contingibili al fine di ridurre il rischio sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010, come previsto dal Modulo 2, Parte Quinta della DGR 814/2016;

Visto l'art. 3, comma 4 della L.R. 9/2010;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 23 dello Statuto Comunale;

ORDINA

a partire dalla data di emissione della presente Ordinanza e sino al 03/01/2021, al fine di ridurre la concentrazione media giornaliera per il parametro polveri

sottili PM10, il rispetto di quanto segue:

- **non utilizzare biomasse (legna/pellet, etc.) in caminetti/stufe etc. a meno che questi non costituiscano l'unica fonte di riscaldamento dell'immobile oppure siano utilizzate tramite impianti ad alta efficienza;**
- **spegnere il motore di motocicli ed automezzi senza alcuna distinzione in caso di file e/o soste prolungate;**

DISPONE

di far salva l'Ordinanza n. 88/2021 avente per oggetto "LEGGE REGIONALE N. 9/2010 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI - TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLE AREE URBANE-SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI A SEGUITO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE "1" DELL'INDICE DI CRITICITA' PER LA QUALITA' DELL'ARIA (ICQA)." **che vieta l'accensione di fuochi e abbruciamento, all'aperto, di sfalci, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt s.l.m.;**

INVITA

all'adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali :

- contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione ed il controllo della temperatura massima);
- utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti negli spostamenti;

DISPONE

- la massima diffusione della presente Ordinanza a tutti gli organi di informazione;

- di trasmettere la presente Ordinanza a :

- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Via di Novoli, 26 – 50127

FIRENZE

(PEC : regionetoscana@postacert.toscana.it)

- Arpat - Via Lodi, 20 - Prato

(PEC : arpat.protocollo@postacert.toscana.it).

INCARICA

la Polizia Municipale ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE

Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

INFORMA

la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito del Comune di Carmignano.

- Ai sensi dell'art. 5. III comma della L. 241/90 il settore competente è il Settore 5 – LL.PP.,Patrimonio,Ambiente;
- Ai sensi dell'art. 3, IV comma della L. 241/90, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;
- E' fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente Ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Il Sindaco